MORRI ROSSETTI
& FRANZOSI

Tax Weekly Roundup

Venerdì 21 agosto 2026

Nr. 33 - 2026

Il documento contiene alcuni dei principali chiarimenti di prassi e giurisprudenza resi nelle scorse settimane, relativamente ai seguenti argomenti

1. **Conferimento quote a riserva: ammesso il realizzo controllato**
2. **Perdite riportabili anche con quota di minoranza acquisita nell'operazione di MLBO**
3. **Realizzo controllato senza aumento di capitale anche con più conferenti**
4. **Fusione con pieno riporto di perdite e interessi**
5. **Mensa e buoni pasto non fruiti: il risarcimento non è imponibile se non sostituisce redditi**
6. **Cessione d'azienda: i debiti accollati riducono la base imponibile dell'imposta di registro**
7. **Vendite immobiliari: il quinquennio si calcola per ciascuna unità**
8. **Spese istruzione e welfare aziendale: non imponibili i rimborsi documentati**
9. **Plusvalenza con Superbonus: il costo conta per chi ha pagato**
10. **Welfare aziendale: le spese per familiari non conviventi tornano detassate**
11. **Riforma dello sport e fisco: le istruzioni operative dell'Agenzia delle Entrate per ASD e SSD**

Conferimento quote a riserva: ammesso il realizzo controllato

L'Agenzia delle Entrate, con la Risposta a istanza di interpello del 7 agosto 2026, n. 155 ha ammesso l'applicazione del regime del realizzo controllato previsto dall'articolo 177, comma 2, del TUIR in caso di conferimento di partecipazioni senza aumento del capitale sociale della società conferitaria.

Il caso esaminato riguardava una persona fisica che intendeva conferire una partecipazione di controllo detenuta in una società operativa in una holding immobiliare già interamente posseduta, imputando il valore del conferimento a una riserva di patrimonio netto.

Investita della questione, l'Agenzia ha confermato che il regime del realizzo controllato previsto dall'articolo 177, comma 2, del TUIR può trovare applicazione anche in assenza di un aumento del capitale sociale, se il conferente è già socio unico della società conferitaria. In tale situazione, infatti, l'eventuale emissione di nuove quote sarebbe una formalità priva di reale rilevanza economica, dal momento che il controllo resta comunque in capo al medesimo soggetto.

L'operazione viene, quindi, qualificata come una mera riorganizzazione degli assetti di controllo societario.

Sotto il profilo dell'abuso del diritto, l'Agenzia ha poi escluso la presenza di vantaggi fiscali indebiti, riconoscendo la validità delle finalità economiche dichiarate dal contribuente, tra cui il reperimento di risorse finanziarie per nuovi investimenti immobiliari, il miglioramento dell'accesso al credito e la pianificazione del passaggio generazionale attraverso una governance più stabile e accentrata.

Tuttavia, l'Agenzia ha posto una condizione fondamentale riguardo al rimborso dei finanziamenti soci: la distribuzione dei dividendi dalla società operativa alla holding non deve rivelarsi un meccanismo meramente preordinato ad azzerare i crediti del socio in luogo della loro tassazione come dividendi. Per evitare rilievi di elusione o vantaggio fiscale indebito, i flussi finanziari generati dalla riorganizzazione dovranno essere effettivamente destinati allo sviluppo dell'attività d'impresa e a nuovi progetti d'investimento.

Perdite riportabili anche con quota di minoranza acquisita nell'operazione di MLBO

L'Agenzia delle Entrate, con la Risposta a istanza di interpello del 12 agosto 2026, n. 160 ha esaminato il tema relativo al riporto delle perdite fiscali e delle eccedenze di interessi passivi in una particolare operazione di MLBO "atipica", caratterizzata dall'acquisizione di una partecipazione di minoranza e non di controllo.

Il caso esaminato era relativo ad una società veicolo (X), costituita da un fondo di private equity

esclusivamente per acquisire una quota di minoranza della holding che controlla ALFA e successivamente fondersi per incorporazione inversa nella stessa ALFA. La società veicolo aveva maturato perdite fiscali ed eccedenze di interessi passivi derivanti quasi esclusivamente dai costi di acquisizione, dalle consulenze e dagli oneri finanziari dell'operazione.

La società istante chiedeva, quindi, la disapplicazione delle limitazioni previste dall'articolo 172, commi 7 e seguenti del TUIR, poiché la società X non superava né il test di vitalità economica né il limite patrimoniale previsto dalla disciplina antielusiva sul riporto delle perdite nelle fusioni.

Investita della questione, l'Agenzia ha, dapprima, ricordato che tali limiti sono finalizzati a contrastare il fenomeno del commercio delle cosiddette "bare fiscali", impedendo il trasferimento di perdite generate da società prive di reale attività economica. Tuttavia, nel caso esaminato, la società veicolo non era una società inattiva o svuotata, ma un soggetto costituito appositamente per realizzare l'acquisizione e destinato fisiologicamente a essere incorporato nella società target.

Secondo l'Agenzia, le risorse finanziarie ricevute dalla società X erano state effettivamente utilizzate per l'acquisto della partecipazione, il patrimonio era costituito quasi esclusivamente dall'investimento effettuato e le perdite fiscali derivavano direttamente dall'operazione di acquisizione e dal relativo finanziamento. Non emerge quindi alcun intento elusivo né alcuna possibilità di compensazione indebita di redditi tra soggetti diversi.

Tanto detto, l'Agenzia ha accolto l'istanza e riconosciuto la disapplicazione delle limitazioni previste dall'articolo 172, comma 7, del TUIR, consentendo il riporto in capo all'incorporante delle perdite fiscali e delle eccedenze di interessi passivi della società veicolo X.

Realizzo controllato senza aumento di capitale anche con più conferenti

L'Agenzia delle Entrate, con la Risposta a istanza di interpello del 14 agosto 2026, n. 161, ha reso un importante chiarimento in materia di conferimento di partecipazioni e applicazione del regime del realizzo controllato previsto dall'articolo 177, comma 2, del TUIR.

Il caso esaminato riguardava tre persone fisiche che detengono integralmente una società operativa e che, nell'ambito di una riorganizzazione societaria, intendevano conferire congiuntamente le proprie partecipazioni ad una holding partecipata dagli stessi soggetti nelle medesime proporzioni. L'operazione era realizzata mediante imputazione del valore delle partecipazioni a una specifica riserva di patrimonio netto della conferitaria, senza aumento del capitale sociale e senza emissione di nuove quote. Gli istanti chiedevano se tale struttura potesse beneficiare del regime del realizzo controllato.

Investita della questione, l'Agenzia ha *in primis* ricordato che il regime dell'articolo 177, comma 2, del TUIR richiede che i conferenti ricevano partecipazioni della società conferitaria e che quest'ultima acquisisca o incrementi il controllo della società conferita. Tuttavia, nel caso di specie, i soci detenevano già integralmente sia la società conferita sia la conferitaria nelle stesse percentuali e, dopo il conferimento, continuavano a possedere identica partecipazione economica, seppure in modo indiretto tramite la holding.

Pertanto, l'operazione non determina alcuna modifica degli assetti proprietari né trasferimenti di valore tra i soci, ma realizza esclusivamente una riorganizzazione della struttura di controllo. Per tale ragione, l'assenza di un aumento di capitale non impedisce l'applicazione del regime di realizzo controllato, purché sia rispettata la corrispondenza tra l'incremento della riserva di conferimento iscritta nel patrimonio netto della holding e il costo fiscale delle partecipazioni conferite da ciascun socio.

Fusione con pieno riporto di perdite e interessi

L'Agenzia delle Entrate, con la Risposta a istanza di interpello del 14 agosto 2026, n. 162 ha chiarito che le perdite fiscali e le eccedenze di interessi passivi maturate da una società veicolo costituita per realizzare un'acquisizione possono essere riportate in capo alla società incorporante anche quando non risultano soddisfatti i requisiti previsti dall'articolo 172, comma 7, del TUIR.

Il caso esaminato riguardava Beta, una società costituita nel 2025 con la sola finalità di promuovere un'OPA sulle azioni di Alfa, finanziata prevalentemente mediante indebitamento bancario e, in misura residuale, tramite apporti di capitale. Conclusa l'operazione e ottenuto il delisting della *target*, Beta era stata incorporata in Alfa attraverso una fusione inversa.

Nel periodo antecedente alla fusione, la società veicolo aveva accumulato perdite fiscali derivanti quasi interamente dai costi professionali sostenuti per l'esecuzione dell'OPA e dalle eccedenze di interessi passivi connesse al finanziamento contratto per l'acquisizione. In via ordinaria tali poste non sarebbero risultate riportabili, poiché Beta non superava né il test di vitalità economica né il limite patrimoniale previsto dall'articolo 172, comma 7, del TUIR. In particolare, il patrimonio netto rilevante risultava sostanzialmente azzerato a seguito della sterilizzazione dei conferimenti e dei versamenti effettuati nei ventiquattro mesi precedenti.

L'Agenzia ha tuttavia ritenuto prevalente la *ratio* della disciplina antielusiva, finalizzata a contrastare il fenomeno del commercio delle cosiddette "bare fiscali". Nel caso esaminato non emerge alcun rischio di compensazione indebita tra soggetti diversi, poiché Beta non rappresentava una società inattiva acquisita per sfruttarne le perdite, ma un veicolo costituito appositamente per realizzare l'operazione straordinaria. Le risorse finanziarie ricevute sono state effettivamente utilizzate per l'acquisto della partecipazione e le perdite fiscali derivano esclusivamente dai costi e dagli oneri finanziari necessari all'operazione.

Secondo l'Agenzia, l'assenza di ricavi e di personale non costituisce quindi indice di mancanza di vitalità economica, bensì una conseguenza naturale della funzione svolta dalla società veicolo. In tale contesto viene meno la finalità elusiva che la norma intende contrastare e risulta quindi giustificata la disapplicazione dei limiti al riporto delle posizioni fiscali.

Mensa e buoni pasto non fruiti: il risarcimento non è imponibile se non sostituisce redditi

L'Agenzia delle Entrate, con la Risposta a istanza di interpello del 7 agosto 2026, n. 156 ha reso importanti chiarimenti sul trattamento fiscale delle somme riconosciute ai dipendenti a titolo di risarcimento per la mancata fruizione del servizio mensa, dei buoni pasto o della pausa pranzo durante turni di lavoro superiori alle sei ore. Tali somme non concorrono alla formazione del reddito imponibile quando hanno natura meramente risarcitoria e non sostituiscono redditi non percepiti.

Il caso esaminato traeva origine da numerosi contenziosi promossi da lavoratori che avevano richiesto il risarcimento del danno derivante dalla mancata fruizione del servizio mensa o del servizio sostitutivo durante turni continuativi superiori alle sei ore giornaliere. Nella maggior parte dei casi, i giudici avevano riconosciuto il diritto dei dipendenti alla pausa pranzo e alla relativa tutela contrattuale, condannando il datore di lavoro al pagamento di somme a titolo risarcitorio, oltre agli interessi legali o alla rivalutazione monetaria.

L'ente istante, quindi, interpellava l'Agenzia sul corretto trattamento fiscale delle somme corrisposte per il mancato godimento della pausa mensa, per l'omessa attribuzione dei buoni pasto o del servizio sostitutivo e delle componenti accessorie riconosciute a seguito delle sentenze.
Investita della questione, l'Agenzia ha, dapprima, richiamato l'articolo 6, comma 2 del TUIR, che distingue tra le somme percepite in sostituzione di redditi e quelle corrisposte per reintegrare un danno patrimoniale effettivamente subito.

Le prime, configurabili come lucro cessante, assumono natura sostitutiva di un reddito mancato e sono quindi imponibili. Le seconde, invece, rappresentano un danno emergente, ossia un ristoro volto a compensare una perdita già subita dal soggetto, senza alcuna funzione reddituale. In tale ipotesi viene meno il presupposto impositivo e le somme restano escluse da tassazione.

A seguire, l'Agenzia – richiamando un suo orientamento ormai consolidato in materia - ha confermato che sono imponibili soltanto le indennità che sostituiscono o integrano redditi non percepiti, mentre restano escluse le somme destinate a reintegrare il patrimonio del percettore a seguito di un pregiudizio subito.

Inoltre, particolare importanza ha assunto anche il contenuto delle pronunce giudiziarie richiamate

dall'istante, ove era stato chiarito che il buono pasto non possiede natura retributiva, ma costituisce una prestazione di carattere assistenziale collegata al rapporto di lavoro da un nesso meramente occasionale. Inoltre, il danno derivante dal mancato godimento della pausa pranzo è stato qualificato come pregiudizio al benessere psicofisico del lavoratore.

Sulla base di quanto detto, l'Agenzia ha concluso che le somme corrisposte per la mancata fruizione della pausa pranzo, dei buoni pasto o del servizio mensa sostitutivo non assumono rilevanza reddituale, poiché non sostituiscono redditi di lavoro non percepiti ma sono finalizzate esclusivamente a compensare un danno subito dal lavoratore.

Cessione d'azienda: i debiti accollati riducono la base imponibile dell'imposta di registro

La Corte di Cassazione, con l'Ordinanza n. 24573, depositata l'8 agosto 2026, ha statuito in caso di cessione d'azienda ai fini dell'imposta di registro, il valore imponibile della stessa deve essere determinato sottraendo le passività inerenti all'azienda dal valore complessivo delle attività trasferite, compreso l'avviamento. Ne consegue che i debiti accollati dal cessionario non rappresentano una componente aggiuntiva del corrispettivo, ma un elemento che riduce la base imponibile.

In altri termini, l'accollo delle passività da parte dell'acquirente non può essere assimilato a una modalità di pagamento del prezzo. Pertanto, l'imposta di registro non deve essere calcolata sulla sommatoria tra prezzo pattuito e debiti trasferiti, bensì sul valore netto dell'azienda.

A sostegno di quanto detto, la Corte ha evidenziato come l'articolo 51, comma 2, del DPR n. 131/1986 individua il criterio di determinazione del valore dell'azienda nel valore venale complessivo dei beni che la compongono, al netto delle passività risultanti dalle scritture contabili obbligatorie o da atti aventi data certa. Tale criterio opera indistintamente sia quando la base imponibile è determinata sulla base del valore dichiarato dalle parti sia quando deriva da una rettifica effettuata dall'Amministrazione finanziaria. La natura della base imponibile, infatti, non può mutare a seconda dell'intervento dell'ufficio.

L'unica differenza riguarda i termini entro i quali l'Agenzia può esercitare la propria attività accertativa: tre anni per la liquidazione dell'imposta sulla base del valore dichiarato e due anni nel caso di rettifica del valore imponibile.

Vendite immobiliari: il quinquennio si calcola per ciascuna unità

L'Agenzia delle Entrate, con la Risposta a istanza di interpello del 10 agosto 2026, n. 157, ha chiarito che, ai fini della tassazione delle plusvalenze immobiliari, il requisito del decorso del quinquennio tra acquisto e vendita deve essere verificato autonomamente per ciascuna unità immobiliare oggetto di cessione, anche quando la vendita riguarda un immobile principale e le relative pertinenze trasferiti con un unico atto.

Il caso esaminato era relativo ad un contribuente residente all'estero che aveva acquistato nel 2021 un'abitazione con annesso campo da tennis e, successivamente, nel gennaio 2025, un campo da padel destinato anch'esso al servizio dell'immobile. Nel luglio 2025 era stato stipulato un contratto preliminare per la vendita dell'intero complesso, con rogito definitivo previsto entro il novembre 2026.

Nel fornire risposta, l'Agenzia ha in primis ricordato che per determinare l'eventuale imponibilità della plusvalenza, occorre considerare distintamente la data di acquisto di ogni bene. La circostanza che il campo da tennis e il campo da padel abbiano natura pertinenziale rispetto all'abitazione non consente infatti di attribuire loro la medesima data di acquisto del bene principale. Il vincolo pertinenziale può incidere sulla qualificazione giuridica del bene, ma non altera elementi oggettivi quali il momento di acquisto o di costruzione, che restano autonomi per ciascun cespite.

Da quanto detto ne deriva che, laddove il contratto definitivo venga stipulato dopo il decorso di cinque anni dall'acquisto effettuato nel 2021, la cessione dell'abitazione e del campo da tennis non genererà alcuna plusvalenza imponibile. Diversamente, il campo da padel, acquistato nel 2025, continuerà a essere soggetto

a tassazione qualora la vendita avvenga prima del compimento del quinquennio, limitatamente alla quota di corrispettivo a esso attribuibile.

Inoltre, l'Agenzia ha fornito un chiarimento sul momento rilevante per il calcolo del quinquennio, precisando che non assume alcuna rilevanza la data di sottoscrizione del contratto preliminare, poiché tale accordo non produce effetti traslativi della proprietà. Analogamente, l'eventuale incasso di una caparra confirmatoria non determina l'emersione anticipata della plusvalenza.

Se successivamente imputata ad acconto prezzo, la caparra concorrerà semplicemente alla determinazione del corrispettivo rilevante ai fini del calcolo della plusvalenza, che resterà comunque imponibile nell'anno in cui verrà perfezionata la cessione mediante la stipula del contratto definitivo.

Spese istruzione e welfare aziendale: non imponibili i rimborsi documentati

L'Agenzia delle Entrate, con la Risposta a istanza di interpello del 10 agosto 2026, n. 159, ha chiarito che i rimborsi delle spese di educazione e istruzione sostenute nell'interesse dei familiari del dipendente possono beneficiare dell'esenzione fiscale anche quando il pagamento è stato effettuato dal coniuge del lavoratore.

Il quesito riguardava l'applicazione dell'articolo 51, comma 2, lettera f-bis), del TUIR, che esclude dalla formazione del reddito di lavoro dipendente determinate somme, servizi e prestazioni erogati dal datore di lavoro per finalità educative e formative riferite ai familiari indicati nell'articolo 12 del medesimo decreto.

L'Agenzia ha *in primis* ricordato che tali benefit possono essere erogati direttamente dal datore di lavoro, tramite soggetti terzi oppure mediante il rimborso delle spese sostenute dal dipendente. In quest'ultima ipotesi, ai fini della detassazione è essenziale che la documentazione prodotta consenta di identificare il beneficiario del servizio e la natura della prestazione ricevuta, così da verificare il rispetto delle finalità previste dalla norma.

Proprio sotto questo profilo, l'Agenzia ha chiarito che il rimborso può essere riconosciuto in esenzione sia quando il documento di spesa è intestato al dipendente sia quando è intestato al familiare che ha usufruito del servizio. Ciò che rileva non è l'intestazione formale della fattura o della ricevuta, bensì la possibilità di dimostrare che la spesa riguarda uno dei familiari fiscalmente rilevanti ai sensi dell'articolo 12 del TUIR.

Il principio viene esteso anche ai casi in cui il pagamento sia stato effettuato dal coniuge del dipendente con strumenti che non consentono di ricondurre direttamente l'esborso al lavoratore.
L'Agenzia ha, quindi, concluso che il beneficio fiscale non viene meno per il solo fatto che la spesa sia stata materialmente sostenuta da un soggetto diverso dal dipendente, purché sia dimostrato che il costo riguarda servizi di istruzione destinati ai familiari agevolati.

Plusvalenza con Superbonus: il costo conta per chi ha pagato

L'Agenzia delle Entrate, con la Risposta a istanza di interpello del 10 agosto 2026, n. 158, ha reso chiarimenti in ordine al regime delle plusvalenze derivanti dalla cessione di quote immobiliari interessate da interventi agevolati con il Superbonus 110%, quando i lavori sono stati sostenuti da un altro comproprietario.

Nel caso esaminato, l'immobile era stato acquisito in parte per successione e in parte a titolo oneroso. Investita della questione, l'Agenzia ha confermato che l'esclusione da tassazione prevista per gli immobili ereditati opera anche quando la successione riguarda solo una quota del bene: la plusvalenza riferibile alla quota ereditaria resta quindi esclusa da tassazione, mentre quella riferita alle quote acquistate a titolo oneroso può risultare imponibile.

Inoltre, ai fini del calcolo della plusvalenza, se non è possibile ricostruire il costo storico di acquisto o costruzione, è ammesso l'utilizzo di una perizia giurata redatta da un professionista abilitato.

Infine, l'Agenzia ha precisato inoltre che i comproprietari cedenti, non avendo sostenuto alcuna spesa per gli interventi agevolati, non possono incrementare il costo fiscalmente riconosciuto delle proprie quote con i costi sostenuti dal fratello/figlio che ha effettuato i lavori e fruito del Superbonus. Resta, comunque,

possibile optare, in presenza dei requisiti previsti dalla normativa, per l'applicazione dell'imposta sostitutiva del 26% sulla plusvalenza imponibile.

Welfare aziendale: le spese per familiari non conviventi tornano detassate

L'Agenzia delle Entrate, con la Risposta a istanza di interpello del 14 agosto 2026, n. 1664 ha reso un importante chiarimento in materia di welfare aziendale, recependo per la prima volta la nuova formulazione dell'articolo 12 del TUIR introdotta dal DLgs n. 148/2026 (correttivo Omnibus).

L'interpello riguardava il trattamento fiscale delle somme rimborsate dal datore di lavoro per le spese sostenute da un dipendente nel 2025 per il ricovero e l'assistenza della madre presso una RSA. La particolarità del caso era rappresentata dal fatto che la madre non conviveva con il dipendente.

L'articolo 51, comma 2, lettera f-ter), del TUIR esclude dalla formazione del reddito di lavoro dipendente le somme e le prestazioni erogate per servizi di assistenza destinati a familiari anziani o non autosufficienti individuati dall'articolo 12 del TUIR. Il dubbio interpretativo nasceva dalle modifiche apportate dal Dlgs. 192/2025, che avevano introdotto, per gli "altri familiari" richiamati dall'articolo 433 del Codice civile, il requisito della convivenza o della percezione di assegni alimentari ai fini del riconoscimento dello status di familiare.

L'Agenzia ha evidenziato che tale impostazione è stata successivamente corretta dal DLgs n. 148/2026, con efficacia retroattiva dal periodo d'imposta 2025. La nuova formulazione dell'articolo 12 distingue infatti tra il generico richiamo ai familiari individuati dalla norma e il riferimento ai familiari fiscalmente a carico.

Di conseguenza, quando una disposizione fiscale richiama semplicemente i "familiari" di cui all'articolo 12 del TUIR, rientrano nel perimetro agevolato anche le persone indicate dall'articolo 433 del Codice civile senza che sia necessario verificare la convivenza o la percezione di assegni alimentari. Tali condizioni continuano invece a rilevare soltanto quando la norma richiede espressamente che il familiare sia fiscalmente a carico.

Alla luce del nuovo quadro normativo, l'Agenzia ha concluso che il rimborso delle spese sostenute per l'assistenza della madre non convivente presso una RSA non concorre alla formazione del reddito di lavoro dipendente. Il beneficio di welfare mantiene quindi la propria detassazione, confermando che, ai fini dell'articolo 51, comma 2, lettera f-ter), il requisito della convivenza non è richiesto quando il richiamo è effettuato genericamente ai familiari individuati dall'articolo 12 del TUIR.

Riforma dello sport e fisco: le istruzioni operative dell'Agenzia delle Entrate per ASD e SSD

L'Agenzia delle Entrate, con la Circolare del 7 agosto 2026, n. 7/E ha reso importanti chiarimenti fiscali sulla riforma dello sport introdotta dal d.lgs. n. 36/2021, con particolare riferimento agli enti sportivi dilettantistici.

In primo luogo, l'Agenzia ha confermato che le società sportive dilettantistiche (SSD) costituite secondo la nuova disciplina possono continuare a beneficiare delle agevolazioni fiscali previste dall'art. 148, comma 3, del TUIR e dall'articolo 4 del DPR n. 633/1972, a condizione che gli statuti contengano anche le clausole richieste dalla normativa fiscale sulla non lucratività.

Quanto al regime dei rimborsi forfetari ai volontari sportivi, l'Agenzia ha precisato che tali somme, pur non costituendo reddito entro i limiti previsti, concorrono al plafond annuo di 15.000 euro di esenzione dei compensi sportivi dilettantistici. Oltre tale soglia, diventano imponibili.

Viene poi precisato che l'esenzione fiscale fino a 15.000 euro si applica a tutti i compensi di lavoro sportivo dilettantistico, indipendentemente dalla forma contrattuale adottata, compreso il lavoro subordinato.

Sul fronte IRAP, l'Agenzia ha confermato che non concorrono alla base imponibile i compensi per collaborazioni coordinate e continuative nell'area del dilettantismo fino a 85.000 euro annui, inclusi quelli di natura amministrativo-gestionale.

In materia IVA, le prestazioni sportive rese da organismi senza scopo di lucro e strettamente connesse alla pratica sportiva possono beneficiare

dell'esenzione e della dispensa dagli obblighi di fatturazione e registrazione previsti per le operazioni esenti.

Diversamente, la cessione del contratto di un atleta da parte di ASD o SSD a una società professionistica non è considerata attività strettamente connessa alla pratica sportiva e resta soggetta a IVA come ordinaria prestazione di servizi.

Infine, la circolare ha recepito le novità introdotte nel 2026 all'articolo 25 della legge n. 133/1999, confermando che ASD e SSD che adottano il regime della legge n. 398/1991 possono beneficiare della detassazione di determinati proventi commerciali connessi agli scopi istituzionali e delle raccolte pubbliche di fondi entro i limiti stabiliti dalla norma.

Per maggiori informazioni e approfondimenti:

Davide Attilio Rossetti
Responsabile Dip. Tax Advisory

Davide.Rossetti@MorriRossetti.it

Roberta De Pirro
Responsabile del Centro Studi

Roberta.DePirro@MorriRossetti.it

Seguici su

Legal & Tax
Risk Management Firm

MORRI ROSSETTI & FRANZOSI

Piazza Eleonora Duse, 2 | 20122 Milano | MorriRossetti.it